

Legge di stabilità 2016 e agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato

La Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015), ha prorogato lo sgravio contributivo previsto nella Legge di Stabilità 2015 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2016, con delle novità rispetto alla durata, alla percentuale di riduzione contributiva e al massimale annuo.

L'art. 1, commi dal 178 al 181, prevede infatti che a partire dal 1° Gennaio 2016 le suddette assunzioni sono agevolate con un abbattimento della contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 40%, con esclusione dei premi INAIL e, comunque, nel limite di un tetto massimo di 3.250 euro per ognuno dei due anni successivi alla instaurazione del rapporto.

.....

La legge di Stabilità 2016 ha riproposto l'incentivo già previsto dalla legge n. 190/2014, ma ne ha ridotto fortemente la misura e la durata. Il nuovo sgravio, infatti, non sarà più totale, ma parziale ed il periodo agevolato è sceso da tre a due anni.

L'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 riguarda i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, ed è previsto nella misura del 40% da calcolarsi sui contributi previdenziali, con esclusione di quelli dovuti all'INAIL, con un massimale annuo di 3.250, per una durata di ventiquattro mesi.

Nella legge di Stabilità 2016 viene inoltre prevista la possibilità di estensione dell'incentivo anche per le assunzioni effettuate nell'anno 2017 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con possibilità di aumentarne sia la durata temporale che la misura

- *Da ricordare è, comunque, che l'esonero triennale previsto dal comma 118 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 rimane pienamente applicabile in relazione alla durata e alla misura originariamente previste in relazione alle assunzioni effettuate nel corso del 2015.*

Il nuovo sgravio riguarda i contratti stipulati a tempo indeterminato nel corso del 2016 e anche questa volta ha carattere transitorio.

Fatti salvi eventuali nuovi interventi, la misura di carattere temporaneo avrà infatti effetto solo fino a tutto il 2016.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Riteniamo utile ricordare qui di seguito sinteticamente la disciplina.

Riferimento normativo

Art. 1, comma 178-180, Legge di Stabilità 2016

Finalità

Le finalità sono analoghe a quelle di cui alla legge n. 190/2014 ovvero promuovere forme di occupazione stabile.

Datori di lavoro

Settore privato: imprese, professionisti, enti ed associazioni.

Tipologia di assunzione

Tempo indeterminato

Periodi di applicazione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

Sgravio

Contributi INPS a carico del datore di lavoro (restano dovuti i premi e i contributi all'INAIL, il contributo al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto e il contributo, se dovuto, ai fondi di solidarietà).

Durata

2 anni

Misura

Sgravio del 40% su sgravio mensile con un tetto massimo pari a 3.250 euro, riproporzionato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nell'arco temporale considerato.

Soglia mensile ridotta

Nell'attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'INPS, possono ritenersi applicabili le modalità applicative già previste per l'esonero di cui alla Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) con gli opportuni adeguamenti relativi alla misura ridotta degli importi per il 2016. In particolare, si ricorda che il beneficio contributivo è fruito rideterminando mensilmente la soglia massima applicabile.

Nello specifico, fronte della rimodulazione dell'importo massimo, in ogni periodo di paga il limite da considerare è pari a 270,83 € (3.250/12). Si precisa che gli importi eccedenti a tale soglia non potranno essere recuperati nel mese anche se non si è ancora raggiunto il limite annuo complessivo individuato dalla legge e che, quindi, tali contributi sono dovuti interamente.

Pertanto, mensilmente il datore di lavoro è tenuto al calcolo della quota della contribuzione esonerabile, pari al 40% della contribuzione a carico dell'azienda, e al raffronto della stessa con la soglia massima fruibile.

Esempio

Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = 750,00 €

*Contribuzione esonerabile = 750,00 * 40% = 300,00€*

La contribuzione esonerabile supera la soglia mensile, pertanto:

Esonero contributivo del mese = 270,83 €

Contributi da versare = 750,00 - 270,83 = 479,17 €

Qualora, invece, mensilmente non venga raggiunta la soglia massima recuperabile, la differenza tra tale limite e la contribuzione esonerabile potrà essere utilizzata nei mesi successivi.

Esempio

Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = 600,00 €

*Contribuzione esonerabile = 600,00 * 40% = 240,00 €*

La contribuzione esonerabile è inferiore alla soglia mensile, pertanto:

Esonero contributivo del mese = 240,00 €

Eccedenza utilizzabile nei mesi successivi = 270,83 - 240,00 = 30,83 €

Al termine di ogni anno solare dall'assunzione, sarà necessario provvedere ad un **conguaglio annuale** verificando il rispetto del limite complessivo e recuperando le

eventuali eccedenze non fruite. Successivamente, si riprenderà ad utilizzare nuovamente il regime di esonero fino al raggiungimento del massimale senza la possibilità di utilizzare eventuali quote di massimale annuo non utilizzato sui contributi degli anni successivi.

Beneficiari

Lavoratori dipendenti del settore privato:

- impiegati
- operai
- quadri
- dirigenti
- soci di cooperativa

Esclusi

- Lavoratori autonomi e parasubordinati
- Apprendisti
- Intermittenti
- Lavoratori domestici

Requisiti

- ne sono esclusi i lavoratori che nei sei mesi precedenti la data di assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
A tal fine, occorre fare riferimento esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Pertanto, non costituiscono causa ostativa alla fruizione dell'incentivo lo svolgimento nel periodo di osservazione, ad esempio, di attività di lavoro subordinato con contratti a tempo determinato, di lavoro autonomo con collaborazioni coordinate e continuative anche con modalità a progetto ovvero la titolarità di una partita IVA;
- Il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali esso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. La causa ostativa opera sia in relazione al godimento della nuova decontribuzione

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

della legge di Stabilità 2016 che di quella prevista dall'art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014.

Le circolari INPS n. 17 del 29 gennaio 2015 e n. 178 del 3 novembre 2015 hanno puntualizzato che **la condizione opera esclusivamente con lo stesso datore di lavoro che assume. Pertanto non sono rilevanti eventuali assunzioni agevolate effettuate da altri soggetti;**

- non spetta con riferimento ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016. Quindi non deve essere stato alle dipendenze a tempo indeterminato della medesima azienda nel periodo che va dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2015.
- Ancora una volta non sono necessari requisiti del lavoratore in ordine alla propria condizione ad esempio di disoccupato e, di conseguenza, non è necessaria la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi competenti.

Cumulo con altri incentivi

L'esonero contributivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica previsti:

- per l'assunzione dei lavoratori disabili;
- per l'assunzione di giovani genitori;
- per l'assunzione di beneficiari del trattamento Naspi;
- in applicazione del "Programma Garanzia Giovani".

Agevolazioni per il Mezzogiorno

Si prevede, previa verifica delle disponibilità finanziarie, l'estensione dell'incentivo per l'anno 2017 alle sole assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Settore agricolo

L'agevolazione per il settore agricolo è regolata ai commi 179 e 180. È previsto il rinvio alle disposizioni relative agli altri settori, con alcune peculiarità. In particolare, così come per il 2015, non si applica in via automatica ma occorrerà effettuare apposita richiesta all'INPS.

L'Istituto riconosce l'agevolazione in ordine cronologico sulla base delle domande pervenute ed in relazione alle risorse disponibili.

Gli stanziamenti previsti sono pari a:

- 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
- 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

Subentro negli appalti

Una novità rispetto allo scorso anno riguarda il trasferimento del beneficio al datore di lavoro che assume lavoratori nell'ambito delle procedure di passaggio di appalto per la fornitura di servizi.

In tali casi il nuovo appaltatore subentrante assume i lavoratori generalmente in relazione ad un obbligo preesistente di natura contrattuale, ma si tratta di stipula di un nuovo contratto di lavoro.

Pertanto, non si applica la disciplina in materia di trasferimento del contratto di lavoro (art. 2112 c.c. o 1406 c.c.) per la quale viene trasferito anche il beneficio eventualmente spettante.

Per venire incontro a tali esigenze, peraltro diffuse nei settori interessati, il legislatore ha espressamente previsto che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di

lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante. In buona sostanza occorrerà che il datore di lavoro uscente, nella fase di passaggio di appalto, comunichi anche i dati relativi agli incentivi spettanti e della durata residua al fine di consentire a quello subentrante il conseguente godimento.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)